

Tribunale di Nola
Sentenza n. 2609/2026 del 15-06-2026

N. 2824/2022 R.G.

REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

TRIBUNALE DI NOLA PRIMA SEZIONE CIVILE Il Tribunale di Nola, Prima Sezione Civile, in composizione monocratica, nella persona del Giudice Dott. ### ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al N. 2824/2022 Ruolo Generale, avente ad oggetto:

risarcimento per danni a cose ex art. 2051 e vertente TRA ### C.F.: ###, rappresentato e difeso, in virtù della procura in atti, dall'Avv. ### D'### ed elettivamente domiciliat ###atti ATTORE

E Condominio "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - Casalnuovo di Napoli ###, in persona dell'amministratore pro tempore, P.IVA: ###, rappresentato e difeso congiuntamente e/o disgiuntamente, in virtù della procura in atti, dagli Avv.ti ### e ### ed elettivamente domiciliat ###atti CONVENUTO

NONCHÈ ### S.r.l., C.F. e P.IVA: ###, in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù della procura in atti, dall'Avv. ### ed elettivamente domiciliat ###atti CHIAMATA IN CAUSA NONCHÈ ### S.r.l., C.F./P.IVA: ###, in persona del suo legale rappresentante pro tempore, indicata come in atti CHIAMATA IN CAUSA CONTUMACE

CONCLUSIONI

: come da verbali di causa, note di trattazione e comparse depositate.

MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

Va premesso che con l'atto introduttivo del presente giudizio ### esponeva di essere proprietario di un'unità immobiliare sita in ### di Napoli, alla ### I, n. 180, Condominio "### Petagna", costituita, precisamente, dal "sottotetto con ingresso dall'interno 19 della scala D composto da un unico locale abitabile confinante con sottotetto int. 18, cassa scale ed area riservata alla società venditrice, individuato in ### nella ### partita catastale 3240 foglio 7 particella 682 sub. 24 interno 19". ### deduceva, altresì, che, "a seguito

degli eventi piovosi negli anni dalla copertura del fabbricato si sono verificate copiose infiltrazioni di acqua che hanno rovinato e ammalorato le mura le porte", rendendo invivibile l'abitazione.

Sulla base delle argomentazioni in atti, l'istante chiedeva all'adito Tribunale, in accoglimento della domanda attorea, di accertare la responsabilità del ### convenuto per i danni lamentati e, per l'effetto, condannarlo al pagamento, in favore dell'attore, della somma di euro 25.000,00 o della cifra maggiore eventualmente risultante a seguito dell'attività istruttoria, a titolo di risarcimento di tutti i danni subiti dall'immobile di proprietà dell'istante a seguito dell'evento de quo, oltre rivalutazione monetaria e interessi legali dal giorno del verificarsi del suindicato evento. Il tutto con vittoria di spese e onorari di giudizio, con attribuzione al procuratore antistatario.

Instauratosi il contraddittorio, si costituiva in giudizio il convenuto ### "### Petagna", ed. D, sito in ### di Napoli ###, in ### I 180, in persona dell'### pro tempore, il quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva, in via preliminare, di autorizzare la chiamata in causa della ### S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore e contestualmente disporre lo spostamento della prima udienza per consentire la chiamata in causa del terzo nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c.

Nel merito, il convenuto ### chiedeva il rigetto della domanda attorea, in quanto infondata in fatto ed in diritto. In via subordinata, in caso di accoglimento della domanda attorea, chiedeva di dichiarare la ### S.r.l. unica responsabile dei danni lamentati dall'istante e, per l'effetto, condannarla al risarcimento dei danni subiti dall'attore. In via ancora più gradata, il convenuto chiedeva la condanna della ### S.r.l. a manlevare il ### "### Petagna", ed. D, di ### I n. 180 dagli eventuali obblighi scaturenti a suo carico dalla emananda sentenza e/o a rimborsare al convenuto tutte le somme che quest'ultimo fosse tenuto a pagare in forza della emananda sentenza, il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari di causa, con attribuzione ai procuratori antistatari, oltre il 15,00 % ex art. 15 L.P., I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Autorizzata dal Tribunale la citazione del terzo nel rispetto dei termini di cui

all'art. 163 bis c.p.c., si costituiva in giudizio la ### S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, la quale, resistendo con le argomentazioni in atti, chiedeva, in via preliminare, previo differimento della prima udienza di comparizione e, ai sensi e per gli effetti dell'art. 269 c.p.c., nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis c.p.c., di autorizzare la chiamata in causa della ### S.r.l., in persona del suo legale rappresentante pro tempore, al fine di estendere il contraddittorio nei confronti di tale società e di sentirla condannare, direttamente e/o in via di regresso, a manlevare e garantire o comunque a tenere indenne la AD ### S.r.l. da qualsiasi esborso in dipendenza del presente giudizio, ai sensi e per gli effetti dell'art. 1670 c.c. Sempre in via preliminare, la ### S.r.l. chiedeva all'adito Tribunale di accertare e dichiarare: l'improponibilità e/o l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento del procedimento di negoziazione assistita obbligatorio ex lege, la carenza di legittimazione attiva e/o passiva delle parti in causa e/o di titolarità attiva e/o passiva del diritto dedotto in lite, l'intervenuta decadenza dalla garanzia, ex contractu ed ex lege, dei vizi e difetti dell'opera e/o prescrizione dell'azione e/o del diritto azionato dall'istante e/o dal convenuto. Nel merito, chiedeva al Tribunale adito di rigettare le domande ex adverso spiegate, in quanto inammissibili e destituite di ogni fondamento in fatto e in diritto e, per l'effetto, accertare e dichiarare non dovuti gli importi nella misura richiesta; con vittoria di spese e competenze del giudizio, anche ai sensi dell'art. 96 c.p.c., con attribuzione al procuratore antistatario.

Autorizzata dal Tribunale la citazione della ### S.r.l. nel rispetto dei termini di cui all'art. 163 bis, quest'ultima, pur regolarmente citata, non si costituiva in giudizio: pertanto, lo scrivente ### ne dichiarava la contumacia all'udienza del 26.09.2024.

Concessi i termini ex art. 183, comma 6, c.p.c., espletati gli interrogatori formali e le prove testimoniali ammessi e non ammessa perché reputata non necessaria ai fini del decidere la consulenza tecnica d'ufficio richiesta dall'attore, all'udienza del 14.04.2026, fissata per la precisazione delle conclusioni, lo scrivente ### tratteneva la causa in decisione con

l'assegnazione ex art. 190, II comma, c.p.c. dei termini di 20 giorni per il deposito delle comparse conclusionali e di 20 giorni per il deposito delle memorie di replica.

Ciò premesso, in via preliminare, va rigettata l'eccezione di nullità dell'atto di citazione per violazione dell'art. 163 c.p.c. sollevata dal convenuto ### il quale, deducendo che "ogni domanda giudiziaria deve essere determinata e deve contenere in particolare l'esposizione, con tutta precisazione, dei fatti e quella, più concisa, delle ragioni di diritto nonché dei danni effettivamente subiti", ha chiaramente invocato la nullità dell'atto introduttivo ai sensi dell'art. 164, quarto comma, c.p.c.

In proposito, va precisato che questo Giudice aderisce all'orientamento giurisprudenziale secondo cui la nullità della citazione comminata dall'art. 164, quarto comma, cod. proc. civ. si produce solo quando l'esposizione dei fatti costituenti le ragioni della domanda, prescritta dal n. 4) dell'art. 163 cod. proc. civ. - l'omissione o l'incertezza assoluta degli elementi di diritto costituenti le ragioni della domanda, ex art. 164 c.p.c., non è causa di nullità della citazione - sia stata omessa o risulti assolutamente incerta, con valutazione da compiersi caso per caso con riguardo all'insieme delle indicazioni contenute nell'atto di citazione e dei documenti ad esso allegati (cfr. Cass. Civ., Sez. 3, n. 11751/2013; conforme Cass. Civ., Sez. 1, nr. 28669/2013).

Ebbene, nel caso di specie, alla luce della formulazione dell'atto di citazione, nonché della documentazione ad esso allegata, si deve escludere siffatta assoluta incertezza nell'indicazione dei fatti posti a fondamento della domanda attorea, avendo l'attore illustrato l'oggetto della domanda e le ragioni della domanda stessa, per cui risultano sufficientemente identificabili sia il petitum che la causa petendi.

Ed invero, il convenuto ha dimostrato di aver perfettamente compreso l'oggetto della causa e i fatti costitutivi della stessa, avendo espressamente riconosciuto l'esistenza di ### infiltrazioni nell'immobile di proprietà dell'attore a causa dello stato di deterioramento del lastrico solare di copertura del fabbricato de quo, precisando altresì il periodo in cui si sono

verificati i suindicati fenomeni infiltrativi (si vedano le pagine 4 e 5 della comparsa di costituzione).

Si ritiene, pertanto, che l'atto di citazione abbia raggiunto lo scopo a cui è destinato, consentendo al convenuto di esercitare adeguatamente e compiutamente il proprio diritto di difesa.

Sempre in via preliminare, va rigettata l'eccezione di improponibilità e/o improcedibilità (più correttamente, soltanto improcedibilità) della domanda, sollevata dalla chiamata in causa ### S.r.l., per il mancato esperimento del tentativo obbligatorio di negoziazione assistita.

Sul punto, si osserva che l'art. 3 del D.L. n. 132/2014, convertito con modificazioni dalla L. n. 162/2014, nell'imporre l'onere di stipulare una convenzione di negoziazione assistita a chi "intende esercitare in giudizio un'azione relativa ad una controversia" nelle materie specificamente indicate ovvero a chi "intende proporre in giudizio una domanda di pagamento a qualsiasi titolo di somme non eccedenti cinquantamila euro" e nel sancire che "l'esperimento del procedimento di negoziazione assistita è condizione di procedibilità della domanda giudiziale", non regola espressamente le ipotesi in cui il giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, si arricchisca di nuove domande o di nuove parti.

Tuttavia, occorre precisare che la summenzionata norma, nell'affermare che "l'improcedibilità deve essere eccepita dal convenuto, a pena di decadenza", individua espressamente nel "convenuto" il soggetto legittimato alla formulazione dell'eccezione di improcedibilità.

Orbene, alla luce del principio più volte sancito dalla Suprema Corte, secondo il quale le disposizioni che prevedono condizioni di procedibilità, costituendo una deroga all'esercizio del diritto di agire in giudizio, garantito dall'art. 24 Cost., non possono essere interpretate in senso estensivo (cfr. Cass. Civ., n. 16092 del 21/09/2012, conforme, Cass. Civ., n. 967 del 21/01/2004), si ritiene che il suindicato dettato normativo vada interpretato in senso letterale e non estensivo e che, di conseguenza, l'eccezione di improcedibilità possa essere sollevata non dal destinatario di una qualunque domanda giudiziale (e, quindi, non anche dal terzo chiamato in causa), bensì solo da colui che riceve

la vocatio in ius da parte dell'attore. ###, ritenere che la negoziazione assistita vada obbligatoriamente proposta anche nelle ipotesi di chiamata in causa di terzi e che, di conseguenza, il terzo chiamato in causa abbia la facoltà di eccepire l'improcedibilità del giudizio porterebbe a conseguenze contrastanti con le finalità deflattive dell'istituto de quo.

Ed invero, il possibile esperimento in tempi diversi e nell'ambito di uno stesso giudizio di più procedimenti di ADR (ossia di risoluzione alternativa delle controversie) risulterebbe incompatibile con il principio costituzionale di ragionevole durata del processo, a causa dell'inevitabile dilatazione dei tempi definitivi della lite, contraria alle esigenze di celerità e di efficiente amministrazione della giustizia.

Dunque, alla luce di un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione de qua, il Tribunale ritiene che l'onere di esperire il procedimento di negoziazione assistita gravi esclusivamente sulla parte che introduce il giudizio e non si estenda anche ai soggetti evocati in causa su iniziativa del convenuto, non potendo, quindi, il terzo chiamato eccepire l'improcedibilità della domanda per il mancato esperimento della procedura nei propri confronti (cfr. Trib. Savona, 3 novembre 2023, n. 795).

Di conseguenza, l'unico soggetto che può far valere il mancato rispetto dell'obbligo di esperire la procedura di negoziazione assistita, nelle materie nelle quali la stessa è condizione di procedibilità, è il convenuto (in tal senso, ex multis, ### Napoli, 81/2023; ### Ascoli Piceno n. 360/2019), il quale, nel caso di specie, non ha mai sollevato tale eccezione.

Ciò posto, si precisa che l'attore, prima di intraprendere il presente giudizio, ha esperito un tentativo di mediazione nei confronti del convenuto, conclusosi con esito negativo a causa della mancata adesione del ### "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - ### di Napoli ### (come si evince dal verbale allegato all'atto di citazione).

Ora, sebbene, secondo un condivisibile principio affermato dalla giurisprudenza di merito, il giudizio volto ad accertare le infiltrazioni di acqua e ad ottenere la condanna del ### al conseguente risarcimento non sia soggetto a mediazione obbligatoria, esulando tale fattispecie dalla materia "condominio",

per la quale la suindicata procedura è prevista quale condizione di procedibilità (cfr., ex multis, ### di Latina, n. 572 del 09.03.2023), si ritiene che il procedimento di mediazione risponda comunque alla ratio della normativa in tema di negoziazione assistita, in quanto tende ad assicurare l'espletamento di un tentativo di definizione stragiudiziale della controversia con modalità anche più stringenti.

Conseguentemente, perseguendo la medesima finalità deflattiva della negoziazione assistita, la mediazione può essere efficacemente esperita, anche in sostituzione della negoziazione assistita e, quindi, con l'assolvimento della condizione di procedibilità prevista dall'art. 3 del D.L. n. 132/2014, anche nei casi nei quali la legge non ne preveda l'esperimento obbligatorio (cfr. ### Palermo, n. 4747/2025; in senso conforme, ### Agrigento n. 15/2025; ### Gorizia, n. 35/2024; ### Prato, 343/2024; Corte di Appello di Roma n. 7272/2023).

Tanto premesso, passando al merito della presente controversia, va preliminarmente osservato che, quantunque l'attore non abbia giuridicamente qualificato la propria domanda, il caso di specie deve ricondursi nell'ambito di applicazione dell'art. 2051 c.c., in considerazione della stessa prospettazione attorea.

Orbene, quanto all'accertamento della sussistenza dei fenomeni infiltrativi lamentati, dei danni asseritamente patiti dall'attore e della riconducibilità eziologica degli stessi alle cattive condizioni manutentive del soprastante lastrico di copertura, il ### rileva preliminarmente che, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento giurisprudenziale, "il lastrico solare, ai sensi dell'art. 1117 cod. civ., è oggetto di proprietà comune dei diversi proprietari dei piani o porzioni di piano dell'edificio se il contrario non risulta, in modo chiaro ed univoco, dal titolo, per tale intendendosi gli atti di acquisto dei singoli appartamenti o delle altre unità immobiliari, nonché il regolamento di condominio accettato dai singoli condomini" (cfr., ex multis, Cass., 7 aprile 1995, n. 4060; Cass. Civ., Sez. 2, Sentenza n. 3102 del 06.02.2005).

Dunque, nel caso di specie, è documentato oltre che non controverso tra le parti che la proprietà e l'uso del lastrico solare dell'edificio de quo siano comuni a

tutti i condomini.

Ed invero, dall'atto di acquisto della singola unità immobiliare dell'attore (si veda l'allegato denominato "####pdf" della produzione attorea) non risulta il contrario, ossia che egli sia usuario o proprietario esclusivo del lastrico solare.

Inoltre, dalle difese spiegate dal ### convenuto nonché dalla documentazione allegata alla sua comparsa di costituzione in giudizio, si evince chiaramente che il lastrico di copertura del fabbricato è stato oggetto di lavori approvati dall'assemblea condominiale e commissionati dal ### "### Petagna".

Ne consegue che il convenuto ne è l'unico custode.

Ciò chiarito, secondo un consolidato nonché condivisibile orientamento della giurisprudenza di legittimità, "la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia: una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la sua responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (tra le altre, Cassazione, ### 3, Sentenza n. 2660 del 05.02.2013). ###, quindi, non è esonerato dall'obbligo di provare i fatti posti a fondamento della domanda proposta, essendo, anzi, onerato di dimostrare il verificarsi dell'evento dannoso ed il suo rapporto di causalità con il bene in custodia (cfr., ex plurimis, n. 11932/2022).

Ciò posto, sotto il profilo dell'onere probatorio incombente sull'attore, occorre evidenziare che, nel caso di specie, ### ha ommesso di provare i danni asseritamente patiti, dal medesimo quantificati in euro 25.000,00 o nella somma maggiore eventualmente risultante dall'istruttoria, oltre la rivalutazione monetaria e gli interessi legali dal giorno dell'evento dannoso per cui è causa.

Ed invero, la prova testimoniale articolata a tale scopo nel solo atto di citazione non è stata ammessa dal ### per l'omessa indicazione dei testi da

escutere, né alcuna produzione documentale risulta in atti al fine di dimostrare il quantum del danno lamentato dall'istante.

A fronte di questo quadro probatorio assolutamente deficitario da parte dell'attore, il fatto che il convenuto abbia riconosciuto l'esistenza di fenomeni infiltrativi provenienti dal lastrico di copertura del fabbricato de quo, tali da rendere necessari interventi dapprima tampone e successivamente di ristrutturazione, è irrilevante, in mancanza della prova, da parte dell'attore, che da tale situazione gli siano derivati i danni dal medesimo lamentati.

In altri termini, il riconoscimento, da parte del ### dell'esistenza di infiltrazioni e della necessità di interventi manutentivi attesta unicamente la sussistenza di problematiche della cosa comune, ma non integra la prova del nesso eziologico con i danni allegati - e, giova ribadirlo, non provati - dall'attore.

Ed infatti, secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, il danneggiato non può limitarsi a provare il rapporto di custodia dell'ente con la cosa che ha dato luogo all'evento lesivo, giacché il diritto al risarcimento postula, innanzitutto, che il danneggiato dimostri, in particolare, l'esistenza del danno, la sua consistenza e, altresì, la sua riconducibilità alla cosa in custodia (cfr. Cass. n. 25018/2020).

Pertanto, era precipuo onere di parte attrice fornire anche la prova dei danni per cui è causa, dal momento che la diversa distribuzione degli standard probatori ex art. 2051 c.c. non esclude che la prova - anche sotto il profilo del quantum - dei pregiudizi subiti incomba sulla parte asseritamente danneggiata.

Non può ritenersi, dunque, che la liquidazione possa prescindere dall'esistenza di un effettivo pregiudizio patrimoniale e non patrimoniale, la cui dimostrazione resta a carico di parte attrice.

Ebbene, come già chiarito, nel caso di specie anche tale onere risulta totalmente disatteso, non avendo l'attore allegato alcuna documentazione che comprovasse la quantificazione dei danni di causa riportata sopra.

Né le suindicate lacune probatorie si sarebbero potute colmare attraverso una consulenza tecnica d'ufficio, la quale, a fronte delle carenze evidenziate

sopra, sarebbe risultata inammissibile, poiché di evidente natura esplorativa. Al riguardo, la Suprema Corte ha più volte statuito che la consulenza tecnica d'ufficio non è un mezzo istruttorio in senso proprio, avendo la finalità di coadiuvare il giudice nella valutazione di elementi acquisiti o nella soluzione di questioni che necessitino di specifiche conoscenze. Tale mezzo di indagine non può, pertanto, essere utilizzato al fine di esonerare la parte dal fornire la prova di quanto assume e può essere, quindi, legittimamente negato qualora la parte tenda con essa a supplire alla deficienza delle proprie allegazioni o offerte di prova, ovvero a compiere un'indagine esplorativa alla ricerca di elementi, fatti o circostanze non provati (cfr., ex multis, Cass. 12990/2013; Cass. Civ., Sez. 6 - L, Ordinanza n. 3130 del 08.02.2011).

Tutto ciò preclude anche l'applicazione dell'art. 1226 c.c. (cfr. Cass. Civ., Sez. 1, Sentenza n. 3794 del 15.02.2008, secondo la quale "l'attore, che abbia proposto una domanda di condanna al risarcimento dei danni da accertare e liquidare nel medesimo giudizio, ha l'onere di fornire la prova certa e concreta del danno, così da consentirne la liquidazione, oltre che la prova del nesso causale tra il danno e i comportamenti addebitati alla controparte; può, invero, farsi ricorso alla liquidazione in via equitativa, allorché sussistano i presupposti di cui all'art. 1226 cod. civ., solo a condizione che l'esistenza del danno sia comunque dimostrata, sulla scorta di elementi idonei a fornire parametri plausibili di quantificazione").

Pertanto, alla luce delle succitate carenze probatorie, la domanda attorea deve ritenersi infondata e, come tale, va rigettata.

Il rigetto della domanda attorea comporta, poi, la declaratoria di assorbimento della domanda proposta dal convenuto ### nei confronti della chiamata in causa ### S.r.l., così come la declaratoria di assorbimento della domanda proposta da quest'ultima nei confronti della ### S.r.l.

La domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla chiamata in causa ### S.r.l. nei confronti del convenuto ### va dichiarata assorbita in considerazione dell'assorbimento della domanda proposta dal medesimo ### nei confronti della suindicata chiamata in causa.

Ed invero, l'accoglimento della domanda ex art. 96 c.p.c. presuppone la

soccombenza della parte nei cui confronti tale norma viene invocata, da escludersi in capo al condominio chiamante in causa e la summenzionata società chiamata in causa proprio alla luce della sopra indicata declaratoria di assorbimento.

Va, invece, rigettata la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla chiamata in causa AD ### S.r.l. nei confronti dell'attore, non emergendo dagli atti di causa elementi idonei ad indurre il ### a ritenere che nella condotta dell'attore sia ravvisabile il dolo o la colpa grave.

Né può farsi applicazione nell'ipotesi in esame della norma di cui al terzo comma dell'art. 96 c.p.c.

Ed invero, la pronuncia ex art. 96 comma 3 c.p.c. presuppone il requisito della mala fede o della colpa grave, ossia la rimproverabilità della condotta del soccombente (come nel caso di cui al comma 1 dell'art. 96 c.p.c.) (### di Busto Arsizio, 12/06/2012-### 2012).

Ora, agire o resistere in giudizio per far valere una pretesa che alla fine si rivela infondata non costituisce una condotta di per sé rimproverabile, essendo necessaria, per l'applicazione dell'art. 96, comma 3, c.p.c., la sussistenza del dolo o della colpa grave nella condotta processuale di chi agisce o resiste (### di Catanzaro, II, 21/05/2012, n. 1734-### 2012).

Con riguardo alle spese del presente giudizio, esse, liquidate come in dispositivo, in considerazione del fatto che sono state svolte tutte le fasi processuali, nonché dello scaglione corrispondente al valore della causa (da 5.201,00 euro a 26.000,00 euro) e in applicazione dei parametri medi, seguono la soccombenza, con la conseguente condanna di parte attrice al pagamento delle spese di lite in favore sia di parte convenuta sia della chiamata in causa ### S.r.l., con attribuzione ai rispettivi procuratori, dichiaratisi antistatari. Invero, come condivisibilmente affermato dalla Suprema Corte di Cassazione, "in forza del principio di causazione - che, unitamente a quello di soccombenza, regola il riparto delle spese di lite - il rimborso delle spese processuali sostenute dal terzo chiamato in garanzia dal convenuto deve essere posto a carico dell'attore qualora" - come è avvenuto nel presente giudizio - "la chiamata in causa si sia resa necessaria in relazione alle tesi sostenute

dall'attore stesso e queste siano risultate infondate, a nulla rilevando che l'attore non abbia proposto nei confronti del terzo alcuna domanda; il rimborso rimane, invece, a carico della parte che ha chiamato o fatto chiamare in causa il terzo qualora l'iniziativa del chiamante, rivelatasi manifestamente infondata o palesemente arbitraria, concreti un esercizio abusivo del diritto di difesa" (Cass. Civ., ordinanza n. 6144/2024, nella sua motivazione), esercizio abusivo che va escluso nel caso di specie, non avendo la chiamata in causa contestato l'appalto su cui è stata basata la sua chiamata in garanzia.

Nulla, invece, per le spese di lite nei confronti della chiamata in causa ### S.r.l., stante la contumacia di quest'ultima.

Ed invero, "la condanna alle spese processuali, a norma dell'art. 91 c.p.c., ha il suo fondamento nell'esigenza di evitare una diminuzione patrimoniale alla parte che ha dovuto svolgere un'attività processuale per ottenere il riconoscimento e l'attuazione di un suo diritto; sicché essa non può essere pronunciata in favore del contumace vittorioso, poiché questi, non avendo espletato alcuna attività processuale, non ha sopportato spese al cui rimborso abbia diritto" (cfr. Cass. Sez. 6 - 3, Ordinanza 16174 del 19/06/2018, nonché, in senso conforme, Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 7361 del 14/03/2023).

Deve ritenersi assorbita ogni altra questione.

P.Q.M.

in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza ed eccezione rigettata, così provvede: - rigetta la domanda proposta da ### nei confronti del ### "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - ### di Napoli ###, in persona dell'amministratore pro tempore; - dichiara assorbita la domanda proposta dal ### "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - ### di Napoli ### nei confronti della chiamata in causa ### S.r.l.; - dichiara altresì assorbita la domanda proposta da ### S.r.l. nei confronti della ### S.r.l.; - dichiara assorbita la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla chiamata in causa AD ### S.r.l. nei confronti del ### "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - ### di Napoli ###; - rigetta la domanda ex art. 96 c.p.c. proposta dalla chiamata in causa ### S.r.l. nei confronti dell'attore ### - condanna ### alla refusione, in favore del ### "### Petagna" ed. D - ### I n. 180 - ### di Napoli ###, in persona

dell'amministratore pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in euro 5.077,00 per soli compensi professionali, oltre IVA e CPA e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione ai procuratori antistatari; - condanna, altresì, ### alla refusione, in favore della ### S.r.l., in persona del suo amministratore e legale rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, liquidate in euro 5.077,00 per soli compensi professionali, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario spese generali come per legge, con attribuzione al procuratore antistatario; - nulla per le spese di lite nei confronti della ### s.r.l.

Così deciso in ### il ###. Il Giudice Dott. ###

██
██